

REGOLAMENTO SULL'USO DI TELEFONI CELLULARI ED ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI IN AMBITO SCOLASTICO

PREMESSA

L'uso improprio del cellulare e di altri dispositivi elettronici di comunicazione o di intrattenimento (walkman, lettori mp3, tablet, notebook, videocamere, etc.) può rappresentare un innegabile elemento di distrazione sia per chi li usa che per i compagni/colleghi, oltre che una grave mancanza di rispetto per gli altri membri della comunità scolastica (docenti, ATA, studenti).

L'utilizzo e la semplice introduzione di tali apparecchiature all'interno dei locali della scuola e/o in occasione delle attività didattiche può inoltre fornire l'occasione per un utilizzo improprio (finanche illegale) di tali dispositivi.

Sulla base delle considerazioni indicate si rende necessario adottare un regolamento che disciplini l'utilizzo dei dispositivi elettronici e che preveda e uniformi le sanzioni in caso di sua violazione così come di seguito indicato:

VISTO

il D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti";

il D.M. n. 30 del 15/03/2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

il D.M. n. 104 del 30/11/2007 "Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche";

il Codice della Privacy, Digs. 196/2003, modificato e integrato dal D. Lgs 101/2018 che ha recepito il regolamento UE 2016/679 e art.10 del Codice Civile.

Art. 1) L'introduzione e l'uso dei telefoni cellulari e/o dei dispositivi elettronici indicati in premessa è categoricamente vietato durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti) e della Direttiva del 15 marzo 2007

La violazione di tale divieto si configura come **"infrazione disciplinare"** rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni.

Art. 2) È consentito agli studenti portare il telefono cellulare a scuola (per eventuali esigenze antecedenti e/o successive all'orario scolastico), a condizione che, dal suono della campanella che segna l'inizio delle lezioni sino al termine, i cellulari non vengano utilizzati e consegnati ai docenti della I ora.

Il divieto previsto non si applica alle apparecchiature utilizzate nell'ambito dell'attività didattica sotto il controllo degli insegnanti.

Art. 3) Anche a tutto il personale della scuola, docenti ed ATA, è vietato l'utilizzo durante l'orario di servizio (lezioni, riunioni organi collegiali, accesso Uffici amministrativi, portineria e locali di lavoro...), pertanto si avrà cura di spegnere il telefono onde evitarne che possa creare disturbo e/o un utilizzo improprio in orario di servizio.

Per i docenti l'uso del cellulare, durante le lezioni è consentito solo **"eccezionalmente"** e **"per motivi urgenti"**, non dilazionabili" (cfr. circolare n.362 del 25 agosto 1998).

I docenti sono autorizzati ad utilizzarlo solo ai fini didattici e di gestione del registro elettronico.

Art. 4) Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione, tra gli studenti e le famiglie, potranno essere soddisfatte ricorrendo ai telefoni fissi della Scuola.

Art. 5) Durante le verifiche scritte (compiti in classe, simulazioni di prove di esame, test, etc.) gli studenti che abbiano con sé il telefono cellulare per quanto previsto dall'art. 2, lo dovranno consegnare al docente che li restituirà al termine delle stesse. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o un qualsiasi altro dispositivo durante una verifica, la stessa sarà ritirata e valutata gravemente insufficiente (attribuzione del punteggio minimo previsto per quella prova) e non ci saranno prove di recupero.

Art. 6) All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre e campi di gioco, ecc sono **vietate le riprese audio-video di persone e ambienti**, salvo autorizzazione del docente da rilasciarsi in funzione del momento scolastico e delle attività didattiche svolte.

Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini, senza il consenso scritto della/e persona/e, come la diffusione a terzi di dati sensibili quali numeri telefonici, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.

È in ogni caso **sempre vietata la divulgazione** (anche via web o social network) **di immagini e filmati di persone** ritratte nei locali scolastici o in occasione di attività scolastiche (DLvo 196/2003 - Codice Privacy).

Eventuali registrazioni e/o pubblicazioni sul web di materiale audio e video realizzato nei locali della scuola costituiscono violazione del Regolamento e gli autori saranno sanzionati; si ricorda inoltre che da tali comportamenti possono derivare azioni civili e penali che la scuola e i soggetti ripresi potranno intraprendere nei confronti degli autori sia delle registrazioni, che delle pubblicazioni.

Art.7) Qualora il docente riscontri da parte di uno studente la violazione di questo regolamento, indipendentemente dall'utilizzo o meno dello strumento elettronico, provvederà al ritiro dello stesso. Al termine delle lezioni l'apparecchiatura elettronica sarà riconsegnata allo studente in caso si tratti della prima violazione, sarà riconsegnata ai genitori in caso di violazioni ulteriori rispetto alla prima. Il docente provvederà quindi alle sanzioni disciplinari previste all'art. 1.

Art. 8) Per l'opportuna conoscenza degli studenti e di tutto il personale, all'interno di ogni classe e negli spazi comuni sarà affisso un vademecum con lo schema riassuntivo di questo regolamento (vademecum qui allegato a costituire parte integrante del regolamento) e con l'indicazione delle sanzioni.

Delibera n. 4 del Consiglio d'Istituto del 19.02.2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

(*Dott.ssa Agata Alafaci*)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*